

Comune di Boccioleto

Provincia di Vercelli

SERVIZIO PATRIMONIO

ATTO DI DETERMINAZIONE NR. 18 DEL 28/02/2018

OGGETTO:	Determina a contrarre per il servizio di manutenzione dell'ascensore sito presso la sede municipale a servizio degli uffici e del plesso scolastico di Boccioleto per la durata di un anno, di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 da acquisire mediante trattativa diretta. CIG Z9E228EAC7
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico – Lavori Pubblici;

Premesso che:

- nell'edificio municipale che ospita, inoltre, la scuola infanzia e primaria , è installato un ascensore;
- ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, modificato con D.P.R. 5.10.2010 n. 214, il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni;
- le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto;
- le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto;

Considerato che:

- per la manutenzione occorre stipulare un contratto con una ditta specializzata;
- il contratto di manutenzione a suo tempo stipulato con la ditta Ascensori De Zuani corrente in Via Benadir, 81, 13100 Vercelli è scaduto il 31.12.2017, per cui occorre provvedere ad un nuovo affidamento;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Dato Atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale

“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Visti l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base ai quali i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rilevato, tuttavia, che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o d'altri soggetti aggregatori;
2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
3. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica;
 - gas;
 - carburanti rete e carburanti extra-rete;
 - combustibili per riscaldamento;
 - telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti I, II e III;

Dato atto inoltre che:

a) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro*";

b) per tutti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la il servizio di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Accertato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante trattativa diretta;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, ed in particolare il seguente paragrafo 3.3 "*I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione*":

3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 7 motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3.3.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici .

3.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

Vista l'offerta n. 066/17-M del 10/11/2017, pervenuta al protocollo del comune in data 09/02/2018 prot. 1702, per il servizio di che trattasi presentato dalla ditta Ascensori de Zuani corrente in Vercelli via Benadir, 81, ammontante ad € 732,00 IVA al 22% compresa;

Visti:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;

Rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z9E228EAC7 ;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_9737781, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 23/06/2018.

Visto:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2018 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018 – 2020;
- il D.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare una trattativa diretta con la ditta Ascensori De Zuani corrente in Via Benadir, 81, 13100 Vercelli PIVA e CF 01970520027 per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso l'edificio municipale che ospita, inoltre, la scuola infanzia e primaria.
2. di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il regolare funzionamento dell'ascensore;
 - b) l'oggetto del contratto è il servizio di cui al punto 1;
 - c) il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di imputare la spesa complessiva di € 732,00 secondo il seguente prospetto:

RIFERIMENTI CONTABILITA'

C / R	Anno	Imp	Interv	Voce	Cap.	Art	Importo €
C	2018	34	01021	140	1	1	244,00
C	2018	35	04011	1460	1	1	244,00
C	2018	36	04021	1570	1	1	244,00

4. di dare atto del rispetto delle misure preventive del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020 approvato con Deliberazione di Giunta n. 4 del 09/02/2018;
5. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli art. 151, comma 4, e 147-bis del TUEL;
6. di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. n. 267/00, a seguito della verifica sul regolare servizio da parte del soggetto incaricato;
7. di dare atto altresì, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, nonché ai sensi della disciplina dell'armonizzazione contabile, che si prevede di pagare quanto impegnato con il presente provvedimento per € 732,00 nell'anno 2018.
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FIORONE WALTER

Servizi finanziari e contabili

Visto di regolarità contabile

attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa:

(art. 147-bis comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smei - TUEL)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, esprime **parere favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il **visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, lo stesso Responsabile conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è **compatibile** con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ORSO DOTT. MICHELE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 27/03/2018 al 11/04/2018 al N°. 34 .

Boccioleto, lì 27/03/2018

IL MESSO COMUNALE

Diego Tapella F.to